

All "B " Rep n.5037/4282
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
INTERGREMIO CITTÀ DI SASSARI E.T.S.

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata **"INTERGREMIO CITTÀ DI SASSARI ENTE DEL TERZO SETTORE"** (in sigla anche **"INTERGREMIO CITTÀ DI SASSARI E.T.S."**).

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali:

- a) coordinare le attività comuni di tutte le associazioni gremiali della città che vi aderiscono;
- b) svolgere attività consultiva con enti e organizzazioni che ne facciano richiesta sui temi di propria competenza;
- c) radicare e rafforzare le tradizioni delle antiche corporazioni (Gremi) della città di Sassari;
- d) regolamentare la partecipazione alle feste ed agli eventi a cui prendono parte tutti i Gremi associati;
- e) organizzare momenti d'incontro ed attività rivolte ai Gremi, ai gremianti e ai loro familiari;
- f) valorizzare la tradizione culturale dei Gremi e le manifestazioni della città di Sassari;
- g) promuovere manifestazioni culturali ed artistiche, mostre, congressi, conferenze, pubblicazioni e altre iniziative;
- h) ove richiesto, collaborare con la Curia e con il Comune;
- i) sensibilizzare e divulgare tra i cittadini, ed in particolar modo tra i giovani, la storia dei Gremi della Città, incentivandone la partecipazione.

L'Intergremio Città di Sassari E.T.S. si ispira nelle sue decisioni alla massima condivisione delle scelte e tutti coloro che ne fanno parte si impegnano a ricercare sempre la massima convergenza e l'unanimità delle decisioni.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, D.Lgs.

3 luglio 2017 n. 117 (lettera i).

L'associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di **Sassari**, via Infermeria San Pietro n. 28.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o dal legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apolitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

SEZIONE II

IL PATRIMONIO

Articolo 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione degli associati;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 8 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 9 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 11 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III PARTECIPAZIONI

Articolo 12 - AMMISSIONE

Possono partecipare all'associazione tutti i Gremi della Città di Sassari.

I Gremi iscritti sono tenuti a partecipare con le proprie insegne e bandiere alla processione che ogni Gremio organizza annualmente per onorare il proprio patrono.

Ai Gremi che non dovessero rispettare le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal regolamento dell'Intergremio.

Partecipanti all'associazione possono essere tutti i Gremi la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione

ne, una quota di iscrizione iniziale. La quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni Gremio, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo Gremio avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli aderenti hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Ogni Gremio associato deve impegnarsi affinché gli altri Gremi associati possano raggiungere i loro scopi e obiettivi, nei limiti del presente Statuto.

I Gremi associati hanno l'obbligo di rispettare quanto deciso dal Consiglio Generale in merito alle processioni, ordini di sfilata in base ai documenti della curia, precedenti e quanto altro riguarda gli aspetti organizzativi delle manifestazioni comuni, eccezion fatta per le feste patronali di ogni singolo Gremio, sulle quali deciderà il Gremio organizzatore, nei limiti della tradizione per quanto riguarda l'ordine di sfilata.

Articolo 14 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Il Gremio associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso del Gremio associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità del Gremio associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- esclusione del Gremio associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

Il Gremio associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 15 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il Gremio associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limi-

ti. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il Gremio associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del Gremio associato per giusta causa.

SEZIONE IV ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 16 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Intergremio:

- a) Assemblea degli Effettivi (anche chiamata "Assemblea")
- b) Consiglio di Amministrazione (anche chiamato "Consiglio Generale")
- c) Presidente
- d) Vicepresidente
- e) Segretario
- f) Tesoriere
- g) Comitato dei Proviviri
- h) Organo di controllo;
- i) Revisore legale.

Articolo 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato "Consiglio Generale", composto da un numero di Consiglieri pari al doppio del numero di Gremi associati, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due rappresentanti per ogni Gremio di comprovata serietà ed integrità morale eletti dall'Assemblea su proposta di ciascun Gremio, la cui carica dura tre anni.

Essi devono essere sostituiti dall'Assemblea in caso di loro dimissioni o su indicazione del Gremio che li ha espressi, che proporrà contestualmente i nuovi soggetti da eleggere, sempre nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto e secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Le proposte di nomina da parte dei Gremi devono pervenire alla segreteria dell'Inter-

gremio con le modalità previste dal regolamento.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 2382 c.c.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio Generale:

- a) coadiuva il Presidente nelle sue funzioni;
- b) guida l'Intergremio e ne dirige l'attività;
- c) 1/4 (un quarto) dei suoi componenti può richiedere al Presidente una convocazione straordinaria dell'assemblea indicando anche l'ordine del giorno. Il Presidente deve convocare l'assemblea nella data indicata o in una data concordata con i richiedenti
- d) delibera su gemellaggi e partnership con enti, istituzioni, comuni, e altre organizzazioni culturali di altre città;
- e) sovrintende alla vita democratica del sodalizio ed è tenuta a rispondere alle istanze presentate dai singoli Gremi;
- f) definisce insieme al Tesoriere le priorità finanziarie dell'associazione;
- g) designa coloro che sono destinati a seguire per conto dell'Intergremio singoli progetti o a partecipare a singoli eventi;
- h) decide sulla nomina dell'eventuale cerimoniere, secondo quanto previsto dal regolamento.

Ogni altra competenza è eventualmente stabilita dal regolamento interno, nel rispetto delle competenze inderogabili dell'Assemblea.

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e in tutte le occasioni in cui si renda necessario.

1/4 (un quarto) dei consiglieri può richiedere al Presidente una convocazione straordinaria indicando l'ordine del giorno e lui è obbligato ad adempiere convocando il Consiglio Generale nel giorno indicato o in un giorno concordato con i proponenti.

Il Consiglio vota normalmente in maniera palese e per alzata di mano.

Articolo 18 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 21 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- esercita l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare il disposto dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Generale;
- predispone la bozza del bilancio;
- esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo;
- nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipa.
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

La carica di Presidente è incompatibile con qualunque incarico istituzionale elettivo a qualunque livello (Comune, Provincia, Regione, Parlamento).

Una volta cessato l'incarico ricoperto per due mandati e, comunque, dopo aver esercitato la funzione per un massimo di sei anni, non potrà ricoprire nessuno degli incarichi di cui ai punti c), d), e) e f) dell'art. 16 per un ulteriore periodo di quattro anni.

La votazione del Presidente compete all'Assemblea ai sensi dell'articolo 31.

Per proporre la propria candidatura alla carica bisogna aver ricoperto per almeno un anno l'incarico di Obriero Maggiore o aver maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità all'interno del proprio Gremio.

Le candidature devono pervenire ai presidenti dei Gremi, ai membri del Consiglio Generale e a tutti gli associati almeno 20 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea in cui si terranno le elezioni. Alla candidatura va allegata una lettera d'intenti.

Il Presidente può essere rimosso solo per gravi motivi prima della conclusione del mandato.

Il Vice Presidente viene eletto con le medesime modalità previste per il Presidente.

La carica di Vicepresidente è incompatibile con qualunque incarico istituzionale elettivo a qualunque livello (Comune, Provincia, Regione, Parlamento).

Il Vicepresidente, oltre a sostituire il Presidente in sua assenza, lo coadiuva in tutte le sue funzioni ed esercita stabilmente le competenze che il Presidente decide di assegnargli. La firma del Vicepresidente costituisce, di fronte ai terzi, piena prova dell'impedimento del Presidente.

Per proporre la propria candidatura alla carica, bisogna aver ricoperto per almeno un anno l'incarico di Obriero Maggiore o aver maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità all'interno del proprio Gremio.

Può essere revocato con le medesime modalità previste per la revoca del Presidente.

Articolo 22 - IL SEGRETARIO

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;

- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 30 del presente statuto.

La carica di Segretario è incompatibile con qualunque incarico istituzionale elettivo a qualunque livello (Comune, Provincia, Regione, Parlamento).

Per proporre la propria candidatura alla carica bisogna aver ricoperto per almeno un anno l'incarico di Obriero Maggiore o aver maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità all'interno del proprio Gremio.

Al Segretario compete:

- a) redigere e conservare il processo verbale delle riunioni del Consiglio Generale e dell'assemblea degli effettivi;
- b) inviare le convocazioni e la copia dei verbali ai consiglieri e le comunicazioni del consiglio ai vari Gremi;
- c) curare il registro del protocollo in entrata e uscita del sodalizio;
- d) inoltrare ai membri del Consiglio e al Presidente le comunicazioni, gli inviti e le notifiche che pervengono all'Intergremio;
- e) inoltrare ai Gremi un rapporto semestrale sul lavoro dell'Intergremio e sulle attività svolte, comunicazioni ricevute ecc.;
- f) ogni altra funzione stabilita dal regolamento interno.

Il Segretario può essere revocato con la stessa procedura prevista per la revoca del Presidente.

Articolo 23 - IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Il Tesoriere è il responsabile finanziario del sodalizio.

La carica di Tesoriere è incompatibile con qualunque incarico istituzionale elettivo a qualunque livello (Comune, Provincia, Regione, Parlamento).

Viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 30 del presente statuto.

Per proporre la propria candidatura alla carica bisogna aver ricoperto per almeno un anno l'incarico di Obriero Maggiore o aver maturato almeno 5 (cinque) anni di anzianità all'interno del proprio Gremio.

Le sue competenze sono:

- a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo allegando un resoconto e sottoporlo prima al Collegio dei Sindaci revisori e successivamente, insieme alla relazione di questi ultimi, all'Assemblea per l'approvazione;

- b) attivare il conto corrente bancario dell'Intergremio che opererà con la doppia firma, sua e del Presidente.
 - c) occuparsi di reperire le risorse finanziarie secondo le modalità decise dal Consiglio Generale, di pagare le spese e di amministrare tutti i beni mobili e immobili dell'Intergremio.
 - d) rispondere a tutte le richieste di chiarimento dell'Assemblea, del Consiglio Generale e dei Sindaci revisori, mostrando, se richiesto, i conti e le pezze giustificative delle spese;
 - e) garantire l'accesso a tutti i Gremi aderenti agli eventuali contributi finalizzati alle attività gremiali, che l'Intergremio riceverà da enti, istituzioni e altri soggetti, escludendo i fondi necessari al funzionamento dell'Intergremio che verranno stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il tutto in conformità al disposto dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017;
 - f) inventariare tutti i beni dell'Intergremio;
 - g) ritirare le eventuali quote annuali dei Gremi secondo quanto deciso dal Consiglio Generale.
- Il Tesoriere può essere revocato con la stessa procedura prevista per la revoca del Presidente.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio Generale ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al Vicepresidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa fede della assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 25 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 26 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15

D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

Articolo 27 - COMITATO DEI PROBIVIRI

Il Comitato dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, che dovrà nominare un rappresentante per ciascun Gremio aderente su proposta di questi ultimi.

I rappresentanti devono godere di ottima reputazione e di comprovata integrità morale e devono avere un'anzianità di iscrizione al proprio Gremio di almeno 5 (cinque) anni.

Il Comitato dei Probiviri ha il compito di:

- a) sovrintendere al regolare funzionamento della vita democratica dell'Intergremio;
- b) verificare il regolare funzionamento degli organi;
- c) vigilare sul rispetto dello Statuto;

Le decisioni vengono prese con una maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri del Comitato.

Si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno, invia una relazione al Consiglio Generale sulle attività svolte e sullo stato della vita democratica dell'Intergremio.

Il Comitato dei Probiviri deve essere convocato dal suo presidente su sua iniziativa o, nel caso in cui ne venga fatta richiesta, da almeno 1/4 dei suoi componenti, da almeno 4 membri del Consiglio Generale o dal Presidente dell'Intergremio. Alle riunioni del Comitato dei Probiviri si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le regole dettate in materia di riunione del Consiglio Generale di cui al presente statuto.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica dell'Intergremio, inclusa quella di membro del Consiglio Generale.

Il Presidente del Consiglio Generale potrà essere invitato alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Articolo 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolu-

menti, compensi o corrispettivi.

Articolo 29 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 30 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Generale e, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea al Segretario o, in sua assenza, ad un altro associato, salvo che siano svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e aventi diritto al voto.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare il presente statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione (o successive), la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In entrambi i casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 31 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 32 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il

risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V

IL BILANCIO

Articolo 33 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 34 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con de-

creto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 35 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 33 e 34 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore, anche esterno, scelto in accordo tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 37 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'ac-

quisto della personalità giuridica, l'associazione chiede l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 38 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.to Fabio Albino Madau

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio